

25/05/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 25 del mese di maggio dell'anno 2017, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott. Luca Piero Mazzucchelli - Vicepresidente
- dott.ssa Laura Antonia Lucia Parolin – Segretario *entra alle ore 21:15*
- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato – Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- dott. Paolo Maria Campanini - Consigliere
- dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
- dott. ssa Valeria La Via – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Per le discussioni relative ai casi di deontologia, alla seduta partecipa anche l'avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l'avv. Elena Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali del 27/04/2017 (pubblico e riservati);
2. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
3. Procedimento disciplinare P. A. / F. R.C. ore 20:00;
4. Procedimento disciplinare R. G. / B. C. - B. S. - C. A.G. - M M.C. - M. M. - S.S.
ore 21.00;
5. Casi deontologia:
 - a) M. S. / M.D.
 - b) M. A. / C. E.
 - c) N.S. E. E. / OPL
 - d) B. S. / C. A. - V.A. R.M.
 - e) M. G. / D. M.
 - f) C. G. / P. G.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 13 Consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore **20:10**.

Visto l'orario di apertura della riunione di Consiglio, si decide di procedere alla discussione dei punti 3 e 4 all'OdG.

Si passa al punto 3 dell'ODG: Procedimento disciplinare P. A. / F. R.C. ore 20:00

Il Consigliere Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti la comminazione al dott. P.A. dell'AVVERTIMENTO per la violazione degli articoli 3, 11, 24 del Codice

Deontologico.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, La Via, Pasotti, Ratto)

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di comminare la sanzione dell'AVVERTIMENTO per la violazione degli articoli 3, 11, 24 del Codice Deontologico.

(delibera n.185/17)

La dott.ssa Parolin entra alle ore 21:15

Si passa al punto 4 dell'ODG: Procedimento disciplinare R. G. / B. C. - B. S. - C.

A.G. - M M.C. - M. M. - S.S. ore 21.00

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo, prima di entrare nel merito, dà lettura dell'interrogazione: "Se per sua costituzione uno dei compiti che un Ordine professionale deve portare avanti è la funzione deontologica, non possiamo non interrogarci su come stiano andando le cose in Lombardia durante questa Consigliatura. Peraltro abbiamo già portato un'interrogazione sul tema tre mesi fa alla quale non è ancora seguita alcuna risposta. Il regolamento non stabilisce termini temporali stringenti nel merito, in ogni caso questa gestione ci sembra decisamente irrispettosa della posizione dei Consiglieri che hanno formulato quella precisa istanza. Ciascuno di noi, iscritto all'Ordine, ha diritto di ricevere la migliore prestazione possibile da parte dei suoi Consiglieri e noi non crediamo si possa valutare il funzionamento deontologico di un Ordine soltanto basandosi sui numeri



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

della lista d'attesa che viene ordinariamente smaltita. Non basta il modo formalmente corretto di fare le cose citato dalla collega Bertani, coordinatrice della Commissione, in risposta alla nostra richiesta simbolica di sue dimissioni. Così come non crediamo sia sufficiente sostenere che ciascun Consigliere sia responsabile individualmente di come lavora in OPL e quindi anche di come discute un caso e di ciò che vota, non quando durante i Consigli di deontologia le discussioni vengono animate sempre dalle stesse persone e non quando, a seguito dell'audizione di un iscritto, la relativa votazione in Camera di Consiglio porta in una direzione che pare non coerente con il livello dei contenuti e con gli scambi che hanno poco prima caratterizzato il confronto tra i Consiglieri. Altri, molto meglio della scrivente, all'interno di questo Consiglio per formazione ed esperienza lavorativa potrebbero argomentare su come una discussione in gruppo possa diventare feconda o mortifera a seconda di come ciascuno si impegna e si mette a disposizione. Basta l'autoformazione? Non crediamo. Almeno due mesi fa, lo stesso Presidente Bettiga ha proposto, pur se in maniera ancora embrionale e indefinita, un incontro durante il quale i colleghi Consiglieri potessero confrontarsi su alcuni temi deontologici specifici, proposta di cui non abbiamo più saputo nulla. Come leggere una tale offerta espressa a distanza di tre anni dall'insediamento? Forse non siamo gli unici a essersi resi conto che qualcosa non funziona. La letteratura e le linee guida condivise dalla comunità scientifica devono essere conosciute e rispettate perché rappresentano veri e propri valori ai quali fare riferimento quando guardiamo le nostre prassi professionali. E non dimentichiamo che il nostro lavoro contribuisce costantemente a costruire giurisprudenza, della quale una professione giovane come la nostra ha assoluto bisogno, senza tralasciare il valore aggiunto di poter creare una cultura di gruppo condivisa che trasmetta anche all'esterno alla comunità dei



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

collegi la presenza di un pensiero pensato, depositato e solido. Pur essendo ben consapevoli di una cosa: questo non significa pretendere di formulare un pensiero totalmente omogeneo tra tutti i Consiglieri, perché si perderebbe il valore stesso della discussione collegiale. Ancora emblematico di quanto succede in Lombardia è il fatto che per noi sia stato scelto come rappresentante e membro dell'Osservatorio nazionale inviato a Roma non la coordinatrice della Commissione, non un membro senior e o di acclarata esperienza nel merito, ma l'avvocato della Commissione. Avvocato che inizialmente era consulente e membro esterno della Commissione e che non risulta avere nel curriculum pregresse competenze specifiche in ambito di deontologia professionale dello psicologo. La nostra legge istitutiva è chiara in merito e specifica che i rappresentanti dell'Ordine in altra sede debbano essere votati dal Consiglio. La seconda regione italiana per numero di iscritti che gestisce circa 70 casi all'anno e che quindi potrebbe avere molto da dire per arricchire il lavoro dell'Osservatorio nazionale manda un non collega, per giunta senza esperienza specifica di deontologia. A ciò si aggiunge che i singoli Consiglieri, nemmeno i membri della Commissione deontologica - a che mi risulti - non sono minimamente aggiornati su quanto accade in materia deontologica in sede nazionale. Pur rimando indiscusso il valore aggiunto di avere all'interno della Commissione un membro di formazione giuridica con un'importante esperienza nella magistratura, riteniamo che la deontologia dello psicologo sia innanzitutto materia dello psicologo stesso. A titolo di esempio, gli ostensori di questa interrogazione ritengono che debba diventare una prassi condivisa il fatto che, salvo valutazioni di opportunità da fare caso per caso, le audizioni istruttorie dei colleghi vengano fatte in via principale dai membri psicologi della Commissione, opinione tutt'altro che scontata e mai apertamente discussa. Questo Consiglio non ritiene sia qualcosa di naturale? Un



medico accetterebbe di essere sentito da un avvocato per spiegare le proprie posizioni deontologiche? La difficoltà di un lavoro che si appiattisce così severamente sul piano della norma giuridica è stata inoltre rilevata in almeno due occasioni da parte di iscritti che su temi specifici affrontati nel corso delle formazioni ECM hanno rilevato una divergenza di opinione tra i formatori su temi di una delicatezza estrema, come il segreto professionale o l'obbligo di denuncia referto. Riportiamo anche un'ulteriore istanza già espressa in maniera informale in diverse circostanze. Riteniamo fondamentale che chi si occupa oggi dello sportello deontologico aggiorni costantemente la Commissione e il Consiglio in merito ai quesiti che arrivano e a come vengono gestiti. Specificando anche quando e con quali motivazioni vengano coinvolti i nostri consulenti legali. A titolo di esempio, alleghiamo in calce uno scambio mail avvenuto recentemente e la relativa risposta da parte di chi si occupa dello sportello. Lasciamo ai singoli Consiglieri le proprie riflessioni riguardanti il suddetto scambio. L'ultima questione riguarda l'iscritto che avremmo dovuto sentire in Consiglio questa sera: un caso difficile aperto nei confronti di un collega il cui operato è già stato valutato in passato, ben noto nel mondo della psicologia per alcune sue posizioni mediaticamente discutibili e soprattutto che ha volontariamente generato una pericolosa campagna stampa proprio in occasione della sua odierna convocazione. Com'è possibile che l'audizione di un iscritto per un caso aperto nella seduta di Consiglio del 15 dicembre 2016 debba essere rimandata pur essendo prevista ben cinque mesi dopo? Trattasi oltretutto di un caso già considerato delicato in maniera unanime da tutti i Consiglieri durante la seduta di apertura del procedimento. Previsione che evidentemente è stata realistica, vista la difficile situazione in cui ci troviamo oggi, avendo ciascuno di noi ricevuto da parte di altri e ignoti colleghi numerosi mail, a



tratti letteralmente minacciose. Chiediamo, quindi, quali attività o programmazione ha in mente il direttivo OPL a seguito delle rimostranze già segnalate nell'interrogazione del gennaio 2017? Chiediamo ancora di ricevere relazione accurata riguardo ai lavori e agli esiti sinora raggiunti dall'Osservatorio Nazionale di Deontologia; di ricevere un report dettagliato delle attività svolte all'interno del servizio di sportello deontologico di OPL e un doveroso chiarimento riguardo a quanto accaduto per la convocazione dell'iscritto programmata per stasera e della quale ci apprestiamo a votare il rinvio. I Consiglieri Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli”.

Il Presidente dott. Bettiga afferma di non aver mai delegato l'avvocato Ruggiero, che quindi non è nell'Osservatorio Nazionale come rappresentante dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia ma come incaricato diretto del CNOP, a prescindere da quanto svolge per conto di OPL. Riferisce che alla convocazione degli Ordini Territoriali agli incontri tenuti dall'Osservatorio a Roma è andata la Coordinatrice della Commissione deontologica, il Consigliere dott.ssa Bertani. Aggiunge che tratterà comunque per esteso tale argomento la prossima riunione di Consiglio, durante la quale provvederà a rispondere anche agli altri punti. Per quanto riguarda il rinvio dell'audizione del dott. G.R., spiega che è dovuto a una motivazione tecnica: gli avvocati dell'iscritto hanno eccepito che l'Ordine degli Psicologi della Lombardia non ha rispettato il mandato legato alla 56, che prevede l'invio della notifica con un tempo minimo di 30 giorni prima dell'audizione, e quindi, avendo notificato il giorno 26 aprile, si sarebbe andati a ledere un diritto soggettivo dell'utente. Proporrà quindi al Consiglio di rinviare l'audizione a “scopo cautelativo” perché, mancando i termini di notifica, si potrebbe incorrere in un “ricorso vinto a tavolino” dell'iscritto.



Il Consigliere dott.ssa La Via chiede delucidazioni sul ritardo.

Il Presidente dott. Bettiga risponde che si possa fare una riflessione sull'assenza di rispetto delle tempistiche coinvolgendo in questo i dipendenti e i consulenti, in questo caso specifico con l'avvocato Leardini.

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda se la responsabilità sia attribuita interamente all'avvocato Leardini.

Il Presidente dott. Bettiga si assume la responsabilità in prima persona rispetto alla tardata notifica, ma sottolinea che a livello pratico anche "la decisione rielaborata dell'avvocato" essendo arrivata con un giorno di ritardo, ha contribuito al problema.

Il Consigliere dott.ssa La Via ritiene che alla mancanza dell'avvocato avrebbe potuto provvedere un membro della Commissione.

Il Presidente dott. Bettiga precisa nuovamente di assumersi come Presidente la responsabilità di non aver seguito l'iter amministrativo e le mancanze ad esso conseguenti.

Il Consigliere dott. Grimoldi sottolinea che questo ritardo ha dato la possibilità al collega segnalato di fare una campagna mediatica. Ritiene che il Presidente dott. Bettiga sia "sul piano umano assolutamente innocente" ma dal punto di vista politico avrebbe dovuto tutelare le posizioni dei Consiglieri proprio perché si trattava di un caso "particolarmente delicato", soprattutto perché l'iscritto ha ritenuto di non voler usufruire del diritto alla segretezza del procedimento e di rendere tutti edotti della situazione probabilmente per innescare un "mail bombing" ("otturare un canale di ricevimento delle email"). Aggiunge che il risultato è stato un invio di una ventina, alcune delle quali con "toni piuttosto minacciosi". Chiede se è intenzione del Presidente dott. Bettiga prendere dei provvedimenti sia in merito alle email che al ritardo considerando però che "è difficile credere che la



responsabilità sia di una persona sola”.

Il Presidente dott. Bettiga sottolinea di aver effettuato un comunicato stampa “secco e determinato” - in risposta alle email ricevute - in cui ha dichiarato di non accettare strumentalizzazioni della situazione. Aggiunge che provvederà a compiere altresì tutte le azioni necessarie nei confronti di chi ha parte nella responsabilità reale dell'accaduto. Per quanto riguarda la questione mediatica, riferisce che una sua dichiarazione è stata modificata e interpretata e ha riflettuto sulla possibilità di pubblicare un chiarimento.

Il Consigliere dott. Grimoldi ricorda che il codice della stampa prescrive il diritto di replica.

Il Presidente dott. Bettiga risponde di esserne a conoscenza.

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di aver lodato pubblicamente il Presidente dott. Bettiga per i contenuti e la puntualità del comunicato, ritenuto “utile”, “funzionale” e “indispensabile”. Apprezza che non venga attribuita la responsabilità dell'accaduto a una singola persona ma al malfunzionamento di un sistema. Invita, per tale motivo, a una “valutazione sistemica”.

Il Presidente dott. Bettiga accetta la proposta del Consigliere dott. Grimoldi. Ritiene che la questione osservata dal punto di vista sistemico chiarirebbe meglio il caso. Propone di rinviare l'audizione al primo Consiglio amministrativo del 6 luglio (anticipando l'inizio alle ore 19.30) sia per non tardare ulteriormente sia perché per il Consiglio deontologico sono già previste delle audizioni.

Il Consigliere dott. Campanini chiede se il rinvio sia già stato deciso e in questo punto si stia votando esclusivamente la data a cui rimandare l'audizione.

Il Presidente dott. Bettiga risponde che in questa delibera rientra anche il rinvio. Spiega che alla precedente lettera dell'avvocato, in cui eccepiva che “la predetta



convocazione è stata comunicata senza la necessaria tempestività”, ha risposto solo che il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia avrebbe valutato la questione. Chiede al Tesoriere dott. Longo di leggere la lettera in questione.



Il Tesoriere dott. Longo ne dà lettura di parte della lettera: “Il sottoscritto avvocato S.P. [...] premesso che in data 26.4.2017 è stata notificata a mezzo PEC al dottor G.R. la delibera 414/16 con cui si dichiarava aperto il procedimento disciplinare contro il medesimo e lo si convocava per la presentazione avanti il Consiglio per il giorno 25 maggio 2017 ore 21. Considerato che con la presente nota, mantenendo ogni riserva sulle ulteriori questioni che saranno dedotte nei termini di adeguamento entro l’adunanza del Consiglio, si eccepisce che la predetta convocazione è stata comunicata senza la necessaria tempestività, posto che a mente dell’articolo 27 comma 2 della legge 56/89 e dell’articolo 11, comma 3, lettera C del regolamento disciplinare OPL, è esplicitamente e tassativamente indicato che il termine a comparire non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Tuttavia, come risulta dalla documentazione allegata e come del resto ben potrà codesto colendissimo Consiglio rilevare autonomamente dagli atti di segreteria, la convocazione è stata materialmente spedita e ricevuta solo il 26 aprile 2017 senza il rispetto dei termini previsti dal regolamento. La norma disattesa, come è noto, ha la funzione di garantire all’incolpato un tempo congruo e non limitabile onde poter organizzare adeguatamente la sua difesa, dopo aver conosciuto il capo di incolpazione. Per spirito di collaborazione e per economia dei tempi del procedimento, si espone anticipatamente la presente eccezione così da permettere a codesto Consiglio di differire opportunamente la data dell’adunanza e disporre una nuova notifica nei termini senza far riunire inutilmente i Consiglieri il prossimo 25 maggio 2017. Tanto premesso e considerato, si chiede che codesto

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Consiglio voglia accogliere d'ufficio l'eccezione sopra enunciata e conseguentemente disporre una nuova notifica della delibera in oggetto, fissando nuova udienza nel rispetto dei termini tassativi di quel vigente regolamento disciplinare. Il tutto con riserva di riproporre la qui svolta eccezione in caso di mancato riscontro, posto che il suo eventuale rigetto costituirebbe motivo di nullità del procedimento e quindi di impugnazione. Si allega nomina e copia notificata della delibera emarginata da cui risulta la data della sua spedizione e della sua ricezione".

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura della sua risposta: "Egregio avvocato P., con riferimento alla sua PEC del 17.5.2017, prendiamo atto delle eccezioni svolte in ordine al termine a comparire davanti al Consiglio dell'Ordine che si deduce inferiore a quello previsto dall'articolo 27 comma 2 della legge 56/89 e dell'articolo 11, comma 3, lettera C del regolamento disciplinare. L'eccezione verrà valutata dal Consiglio alla seduta del 25 maggio, nel rispetto delle norme già richiamate. Distinti saluti". Aggiunge che a questo punto l'avvocato ha comunicato verbalmente che l'iscritto non si sarebbe presentato all'audizione.

Il Consigliere dott. Campanini specifica che la mancanza non è stata solo nell'invio da parte dell'avvocato prima o dei dipendenti poi, ma anche nella necessaria verifica degli iter amministrativi da parte del Dirigente dott. Chiacchiaro.

Il Presidente dott. Bettiga ribadisce che ci sono delle "micro-scorrettezze" di sistema, legate soprattutto a prassi ripetute negli anni, che hanno portato oggi a un difetto formale. Si impegna a ricostruire l'accaduto per comprendere meglio il peso delle diverse responsabilità in gioco.

Il Consigliere dott.ssa La Via ritiene sia implicata anche la figura del Coordinatore della Commissione deontologica, che approva la delibera del consulente prima dell'invio al Dirigente.



Il Consigliere dott. Campanini ribadisce ci siano una “serie di mancanze” amministrative. Apprezza che il Presidente dott. Bettiga si sia assunto la “responsabilità formale”.



Il Presidente dott. Bettiga ribatte per l’ennesima volta che si tratti di “una questione generale di sistema”

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti la decisione di spostare la data di convocazione al giorno 06/07/2017.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, La Via, Pasotti, Ratto)

(delibera n.186/17)

Si passa al punto 1 dell’OdG: approvazione verbali del 27/04/2017 (pubblico e riservati);

Verbale pubblico

Il verbale viene approvato all’unanimità con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, La Via, Pasotti, Ratto)

Verbali riservati

I verbali riservati vengono approvati con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, La Via, Pasotti, Ratto) e un astenuto (Longo)

Si torna al punto 2 all’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Non ci sono comunicazioni.



Si passa al punto 5 all'ODG: casi di deontologia

a) M.S./M.D.

La dott.ssa Cacioppo esce alle ore 22:00

L'avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

Esposto

In data 9.6.2016, l'esponente, perizianda lamenta che l'iscritto, nello svolgimento della propria CTU [...] ha formulato una valutazione di <<alienazione genitoriale>>.

Poiché tale presunta "malattia" non esiste nelle classificazioni scientifiche internazionali (DSM e ICD), l'esponente chiede che l'Ordine valuti il comportamento dell'iscritto in relazione agli Artt. 1, 1° comma; 3 ultimo comma e 5, 1° comma del C.D.; sia nei colloqui sia nella relazione l'iscritto ha spesso usato i termini "alienazione" e "svalutazione della figura paterna"; durante il secondo incontro, l'iscritto ha affermato riguardo all'esponente: "c'è l'aspetto maligno, è malignità oltre che narcisistica". L'iscritto stabilisce la diagnosi e la cura molto prima della conclusione della CTU (avvenuta 5 mesi dopo), L'iscritto non ha registrato i test a cui ha sottoposto l'esponente "per avere maggiore libertà per una interpretazione coerente con la svalutazione da lui già stabilita ad opera della sottoscritta nei confronti del padre del minore" L'iscritto ha consegnato le registrazioni effettuate durante i colloqui (mancanti della parte testistica) solo su richiesta del Giudice, con alcuni giorni di ritardo rispetto al deposito della relazione in Cancelleria e solo una parte della CTU da lui svolta (manca la parte testistica) non rispettando l'impegno assunto in sede di giuramento. "Nella relazione del dott. M.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

sono riportati numerosi altri fatti accaduti a danno del bambino causati dal padre ma non tutti quelli audio registrati. Il dott. M. ha censurato tali episodi di violenze subite dal minore giudicandoli fatti non realmente accaduti, ma proiezioni e <<manipolazioni della mamma rispetto al papà>>” L’iscritto non possiede “la professionalità adeguata, la preparazione e gli aggiornamenti adatti per lavorare con bambini così piccoli, perché durante gli incontri più volte sottoponendo il bambino ad una lunga fila di domande inquisitorie e perseverando nell’interrogatorio, lo fa piangere disperatamente”.

E’ stato allegato un file audio (di pessima qualità) in cui si intuisce di una discussione tra il padre e il minore durante una telefonata con la madre (che registra).

In data 15.7.2016, l’esponente invia un’ulteriore “segnalazione” lamentando che l’iscritto: non esamina la documentazione del fascicolo agli atti; non ricerca i motivi posti a fondamento del rifiuto del minore ad incontrare il padre e soprattutto il perché non vuole dormire da lui; non prepara adeguatamente il bambino al ripristino della frequentazione con il padre [...]; non rispetta il proprio giuramento fatto al momento della presa in carico della perizia cioè non audio registra i test, avvenuti senza la presenza dei consulenti di parte, nemmeno quelli del bambino; accetta l’incarico non avendo il titolo di studio comprovante le competenze specifiche e continuative su bambini di età di poco più di sette anni; non assolve alla funzione affidatagli allo scopo di far conoscere al Tribunale la verità ma concorda totalmente, per sua stessa esplicita ammissione, con quanto sostenuto dalla dott.ssa C., CTP del padre in clima di grande pregiudizio nei confronti del bambino, non mantenendo neutralità e mancando di imparzialità; parte con una ipotesi diagnostica già al secondo incontro peritale schierandosi a favore del padre [...]; non ha rispetto dei criteri di equità nei confronti dei due genitori» (contatta



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

telefonicamente le due terapeute del padre, ma non lo psicologo dell'esponente).

L'esponente riporta una serie di trascrizioni di colloqui evidenziando in colori differenti le frasi contenute nell'audio-registrazione e quelle riportate dall'iscritto nella relazione di CTU.



Chiarimenti

In data 26.7.2016, l'iscritto invia i propri chiarimenti. L'esponente ha ommesso «l'iter completo delle attività professionali svolto dal sottoscritto presso il TM sul minore».

Questo iter è consistito in: prima relazione di CTU (con conseguente decreto del TM che ne recepisce le risultanze), seconda relazione del CTU (relazione oggetto dell'esposto), secondo e terzo decreto (che ne recepiscono in toto le conclusioni).

L'iscritto, nelle conclusioni della CTU (seconda CTU qui in esame), afferma di non aver affatto diagnosticato la sindrome da alienazione genitoriale, ma ha sostenuto che il minore sia ad "alto rischio evolutivo" e che sia presente "un'alienazione verso la figura paterna a seguito dell'azione isterica/maligna della madre [...] La madre del minore soffre di un severo disturbo di personalità isterica a valenza maligna.

Durante la consulenza si è mostrata onnipotente, manipolatoria e alla fine della perizia sta impedendo, utilizzando strumentalmente il bambino, gli incontri con il padre, facendoli altresì dipendere dalla volontà del figlio".

L'iscritto aggiunge altre note cliniche riguardanti il funzionamento psichico di entrambi i genitori e precisa che "non sono emersi segnali o evidenze cliniche per cui il padre possa essere definito come una figura traumatica/ abbandonica/ non accudente nei confronti del minore".

L'iscritto argomenta sul concetto di "alienazione parentale", inquadrandolo nella cornice della letteratura scientifica e sostenendo di averlo utilizzato "per descrivere

una modalità disfunzionale del genitore collocatario [...] che ha agito una serie di condotte, coinvolgendo il minore, volte appunto a denigrare ed escludere immotivatamente il padre, generando una sorta di schieramento madre-figlio.”



L'iscritto ha fatto riferimento alla isteromalignità psichica della madre del minore proponendo una serie di riflessioni cliniche con espliciti riferimenti all'approccio psicoanalitico.

Rispetto all'audio-registrazione dei test o al deposito delle audio-registrazioni delle operazioni peritali, l'iscritto rimanda alle motivazioni già fornite nei chiarimenti del caso N.116. Cita una serie di avvenimenti messi in atto dall'esponente, già valutati dal Giudice competente come proceduralmente scorretti.

L'iscritto cita un passaggio della relazione di CTU per riferirsi a quanto avvenuto nell'occasione in cui il minore ha pianto durante il colloquio.

L'iscritto spiega che la proposta di rivolgersi al CPS per un lavoro mirato con l'esponente è nata dalla valutazione della “grave condizione psicoevolutiva a rischio del bambino” in seguito alla quale si rendeva “necessario un intervento strutturato e ben monitorato, per evitare scenari ancora più drastici, come l'allontanamento del minore”.

L'iscritto sostiene, nonostante la messa in dubbio da parte dell'esponente, di aver agito nel rispetto del CD e “soprattutto a esclusiva tutela e salvaguardia della salute fisico-psichica del minore, attualmente, a rischio”.

L'iscritto allega: l'iscrizione all'albo dei CTU presso il Tribunale Ordinario di Milano e Tribunale dei Minori di Milano; il verbale di conferimento dell'incarico peritale e i verbali di conferimento di incarico ai CTP.

Il Consiglio, in data 23.2.2017, ha deliberato di rinviare il procedimento alla Commissione Deontologica per un supplemento di istruttoria, ritenendo necessario

che l'iscritto venga audito per fornire ulteriori chiarimenti in relazione alle competenze dell'iscritto; alla qualità della CTU svolta; ai riferimenti scientifici utilizzati nella relazione con riferimento alla diagnosi (pag 32-33 della relazione); alla chiarificazione sul fatto se il CTU avesse o meno depositati agli atti la registrazione; conclusioni dell'iscritto sul funzionamento psichico dei genitori.

Tanto premesso nell'audizione del 4.5.2017 è emerso in relazione alle competenze dell'iscritto. «La mia attività per il Tribunale dei minori è iniziata nel 2000, quando ho fatto il testista per anni con i CTU dott. R. e dott.ssa S.M. Ho un'ampia esperienza peritale con i minori in situazioni di affido che ho sviluppato in numerosi incarichi ricevuti negli anni successivi. Ho fatto molta testistica, corsi di aggiornamento in Cattolica (con prof Stella e prof. Oasi), poi ho fatto la scuola SPP per adulto dove all'interno del programma ci sono anche corsi specifici per l'età evolutiva e l'adolescente. ... Sono stato nominato CTU per scelta diretta dei Giudici del Tribunale dei Minorenni ancor prima che fossi iscritto al relativo Albo proprio perché era stato apprezzato il mio modo di lavorare. A quel punto ho però ritenuto di chiedere l'iscrizione all'Albo dei CTU in conseguenza del fatto che l'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio era passata alla competenza del Tribunale Ordinario».

Dalla documentazione prodotta dall'iscritto risulta che è iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale per i Minorenni di Milano dal maggio 2002 e all'Albo dei CTU del Tribunale Ordinario di Milano dall'aprile 2011. L'iscritto ha anche documentato di aver partecipato come relatore a vari convegni in particolare su minori e adolescenti e in specifico anche sull'ascolto del minore in ambito civile/forense (Università Cattolica, 2006).

L'iscritto nell'audizione precisa: «Con il minore non ci sono stati problemi di



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

relazione. Questa signora ha dei vissuti persecutori che vengono fuori anche dall'uso che fa presentando le sbobinature delle audio registrazioni che io ho depositato in Tribunale. Non c'è stata affatto una sequenza incalzante di domande. Con tatto e delicatezza ho fatto domande al bambino, necessarie per le mie valutazioni, domande che richiedevano un tempo per la risposta che ho garantito al bambino. D'altra parte non è stata sollevata alcuna problematica neppure dai consulenti di parte. Ovviamente è chiaro che ho dovuto porre delle domande per rispondere ai quesiti del Giudice. Ribadisco che il bambino non ha mai manifestato disagi nella relazione personale con me. Anche da un punto di vista delle manifestazioni corporee non è mai emerso alcun segno di disagio e rifiuto nei miei confronti anzi mi cercava come conferma della possibilità di comportamenti che gli venivano inibiti dalla madre. Quando la mamma doveva riattivare gli incontri tra minore e padre, anche i CTP erano d'accordo. Quando ho chiesto al bambino se voleva andare con il papà mi ha risposto di sì. Un'altra evidenza clinica di ciò si manifesta nel fatto che proprio grazie al mio atteggiamento empatico il minore è riuscito a riavvicinarsi al padre andando in vacanza con lui, regolarizzando gli incontri durante la settimana e nel weekend; secondo la mia ipotesi il fatto che il bambino si sia autorizzato a frequentare il padre vuol dire che si è sentito libero e sostenuto da me nel poterlo fare senza riattivare i meccanismi di rifiuto lamentati prima del rinnovamento della CTU. Non a caso a fine della CTU il bambino ha interrotto gli incontri con il papà dopo il problema dell'episodio del Pronto Soccorso, poi a seguito dell'uscita del decreto del Tribunale, dove è stata convalidata la mia CTU in toto, grazie al meccanismo da me strutturato come progetto terapeutico, il bambino ha ripotuto frequentare nuovamente il papà fino a tutt'oggi come mi è stato confermato dal Giudice».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Per quel che concerne la qualità della CTU e i riferimenti scientifici utilizzati nella relazione con riferimento alla diagnosi l'iscritto precisa che non si trattava di una nuova CTU ma «un rinnovamento, un'integrazione, a un anno di distanza, sul punto specifico dell'interruzione del rapporto con il padre, per favorire il riavvicinamento bambino-padre. C'era già stata sul punto una valutazione dei Servizi, che mi riservo di produrre, sugli aspetti persecutori della mamma. Il Giudice si era basato sulla relazione dei Servizi per chiedermi specificatamente il riavvicinamento padre-figlio. La prima CTU aveva preso spunto dalla denuncia nei confronti del padre per stalking e altro (denunce archiviate). La CTU aveva evidenziato l'assenza di disturbi di personalità tipici di questa ipotesi di stalking. Il padre non ha un registro mentale borderline o antisociale. Preciso di avere fatto numerose esperienze anche in materia penale e di avere svolto anche valutazioni regolari a Genova sui piloti delle navi utilizzando soprattutto l'intervista di Kernberg».

L'iscritto per quanto concerne la madre del minore ha precisato: «faccio un'analisi di funzionamento psichico e poi formulo una diagnosi, non psichiatrica, ma di funzionamento psicodinamico (Psichiatria psicodinamica di Glenn O. Gabbard). L'isteria nelle sue formule buona-cattiva è un termine coniato da Zeitzel che fa questa differenza (trattato di psicoanalisi di Etchegoyen). Nello specifico, chi approfondisce la questione dell'isterica cattiva è Bollas nel libro Isteria in un capitolo in cui descrive come l'isterica maligna va verso un funzionamento più arcaico intessuto di aggressività e persecutorietà. Per tutelare il bambino e la signora, ho formulato un diagnosi del funzionamento della signora di isteria maligna, perché era un buon compromesso di tipo scientifico/clinico per evidenziare un funzionamento grave che metteva a rischio l'evoluzione psichica del bambino, tanto è vero che l'ho inviata al CPS.»



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

A riguardo la Commissione rileva che anche nella Relazione (pag. 32-33) erano riportati dei riferimenti scientifici: «La preoccupazione clinica per il minore G., è che la madre isterica maligna svuota le "proprie scenografie - azioni" traboccanti sul bambino, che quindi, non potrà rivedere la propria immagine reale riflessa dalla madre, ma che viene usato da lei per essere rispecchiata scenograficamente. Questo drammatico passaggio (gravemente psicopatologico) l'ho osservato e verificato più volte durante tutta la consulenza tecnica d'ufficio. Clinicamente queste proiezioni di svuotamento da parte della madre isterica verso il figlio "rovina" la fase dello specchio (bisogno sano del figlio di essere specularizzato dalla madre come essere autentico e separato da lei, vedi Lacan e Kohut) danneggiando gravemente il narcisismo sano, e il processo di separazione - individuazione del bambino.

La Sig.ra D. M. ha proiettato a livello inconscio oggetti interni parziali e arcaici nel minore; tali oggetti interni talvolta sono basati su esperienze reali con oggetti cattivi, e talvolta rappresentano deformazione o travisamenti dell'esperienza precoce. Una storia di traumi e deprivazioni influenza profondamente la creazione di organizzazioni patologiche della personalità con il contributo di molti fattori interni ed esterni. Il soggetto con disturbo caratteriale isterico utilizza massivamente l'identificazione proiettiva e il meccanismo scissionale, e quando entra in relazione con l'oggetto non lo percepisce come una persona distinta con proprie caratteristiche ma come se fosse se stesso, il sé viene proiettato nell'oggetto generando una relazione simbiotica.

Come afferma Christopher Bollas, l'isterica maligna cerca di imporre una disparità nella diade, in cui un Sé impotente e paralizzato viene ulteriormente indebolito dal trascorrere di incisive scene visive fantastiche che diventano equivalenti alla realtà. L'analisi testistica (v. relazione allegata Dr.ssa E. R.) conferma nella Sig.ra D.M.tale



quadro psicopatologico.»

Con riferimento al punto della CTU in cui si parla di alienazione parentale, l'iscritto ha precisato: «Sono segretario scientifico del corso Psicoterapia Psicoanalitica SPP per adulti, docente e supervisore nella Scuola. Si tratta di terminologia che approfondisco anche durante le lezioni. Nel mio scritto peritale non parlo di PAS ma di atteggiamento di alienazione parentale, come atteggiamento relazionale di un genitore nei confronti dell'altro genitore».

La Commissione rileva che anche nella Relazione l'iscritto aveva ampiamente descritto quanto nell'audizione ribadito. «Ad oggi l'alienazione parentale non è riconosciuta come Sindrome, ma ciò non toglie che possa essere riscontrata come modalità psicologica/relazionale. Riguardo la alienazione parentale si ricorda quanto segue. Negli anni '80 Gardner aveva introdotto il concetto di "Sindrome da Alienazione Parentale", intendendola come un disturbo riscontrabile spesso nelle separazioni conflittuali in cui "la sua manifestazione principale è la campagna di denigrazione rivolta contro un genitore: una campagna che non ha giustificazioni." (Gardner 1985). Nell'approfondire questo concetto Gardner sottolinea come un genitore attiva un programma di denigrazione contro l'altro, allo scopo di ottenere che il figlio si rifiuti di vederlo, sentirlo e frequentarlo. Lo stesso rifiuto può estendersi a tutta la famiglia del genitore alienato. Il bambino diventa egli stesso protagonista della campagna di denigrazione, in modo ingiustificato. Gardner, che strutturò questo concetto come un vero e proprio disturbo (sindrome appunto), individuò anche 8 sintomi primari (1992), e tre livelli di gravità.»

«Il concetto di Sindrome di Alienazione Parentale è stato ripreso negli anni da molti autori nell'ambito della psicologia infantile e di quella giuridica (quale Adele Cavedon, Gulotta, Calzolari, ecc.) e identifica a tutti gli effetti una dinamica



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

relazionale patologica esistente e realmente riscontrabile in alcune separazioni conflittuali. Tralasciando quindi il concetto di "sindrome", l'alienazione genitoriale o parentale che dir si voglia, si configura come un costrutto relazionale preciso, che non necessita di rientrare in un manuale diagnostico, perché è una disfunzione relazionale e familiare che riguarda un aspetto descrittivo-funzionale piuttosto che nosografico. L'alienazione genitoriale non è una "diagnosi psichiatrica", intesa come etichetta nosografica a cui corrisponde un codice, ma è la descrizione funzionale di una modalità relazionale disfunzionale che si crea tra un genitore e il figlio. Non tutti i termini utilizzati dal sottoscritto nelle proprie relazioni rientrano in un manuale diagnostico ma non per questo sono privi di valore. Il termine "relazione simbiotica" non rientra in nessun manuale diagnostico riconosciuto dalla comunità scientifica (DSM 5, ICD X) come diagnosi nosografica, ma il sottoscritto nelle proprie valutazioni, ad esempio, la utilizza e ne rileva il livello di patologica gravità. Il termine "alienazione parentale" è stato utilizzato nella consulenza dal sottoscritto, non per indicare una diagnosi psichiatrica ma per descrivere una modalità disfunzionale del genitore collocatario (in questo caso la madre, odierna esponente) la quale ha agito una serie di condotte, coinvolgendo il minore, volte appunto a denigrare ed escludere immotivatamente il padre, generando una sorta di schieramento madre-figlio»

Con riferimento alla valutazione del minore, l'iscritto precisa: «Il disegno e il gioco: guardo il funzionamento psichico del bambino e quello relazionale nei confronti dei genitori e degli adulti. Ho fatto una valutazione psicodinamica riscontrando che il funzionamento psichico del minore era di adultizzazione e intellettualizzazione con difese ossessive e intellettualizzanti. Emergeva, a livello di serio rischio evolutivo, un elemento di scissione tra l'oggetto buono (la madre) e quello cattivo (il padre) di



cui non gli piaceva nulla.» ... «Nell'osservazione riporto un esempio. Quando è arrivato il papà nella stanza, il bambino si è divertito con il padre e stava bene.

Quando è arrivata la mamma il minore è rimasto con il papà e mi ha chiesto se poteva stare con il papà e fare un giro fuori dallo studio come se dovessi essere io ad autorizzarlo. Fatto ciò quando il bambino è ritornato non ha manifestato alcun segnale di disagio. Un altro esempio: il padre gli ha regalato un giocattolo, una pistola, ma il bambino pur essendo perfettamente funzionante ha detto che il padre gliela aveva data rotta e che la mamma gliene aveva comprata un'altra funzionante.

Faccio riferimento dal punto di vista clinico alla Melania Klein e Kernberg per la scissione oggetto buono e cattivo, Bowlby e Winnicott (per gli aspetti di attaccamento e di relazione tra il bambino e le figure di riferimento. Esempio il bambino guardava sempre la mamma per capire se poteva dire qualcosa, preoccupazione materna primaria), costanza dell'oggetto; Kohut»

Per quel che concerne la chiarificazione sul fatto se il CTU avesse o meno depositati agli atti la registrazione l'iscritto ha precisato di aver regolarmente depositato al Tribunale le audio-registrazioni. La questione riguardava, invece, il fatto che sia il CTP sia l'Avvocato di parte gli avevano chiesto una consegna diretta del materiale richiesta alla quale lui non aveva aderito perchè le parti dovevano farne formale richiesta di rilascio al Tribunale.

Per quel che riguarda le conclusioni dell'iscritto sul funzionamento psichico dei genitori, con riferimento a questo punto, numerosi elementi sono stati già forniti nella trattazione dei punti 2-3.

Si aggiunge, con riferimento ai commenti sull'atteggiamento manipolatorio della madre, che l'iscritto ha precisato: «Questo commento l'ho fatto negli ampi spazi di riflessione condivisi con il collegio peritale nel contraddittorio. La valutazione è stata



pienamente condivisa dalla CTP della parte che ha presentato l'esposto. Anzi la CTP in un'occasione ha manifestato l'intenzione di rinunciare all'incarico perché si era sentita scavalcata nel suo ruolo. Si è trattato in particolare del caso in cui la signora, tramite il suo avvocato, scavalcando sia me che il proprio consulente ha inviato direttamente all'indirizzo email del Giudice la registrazione di una telefonata. Ci sono stati una serie di atteggiamenti manipolatori di cui ho parlato anche con il Giudice e, con il suo supporto, abbiamo deciso di non colludere con la mamma che faceva di tutto per evitare l'avvicinamento del padre con il bambino. E' su questo atteggiamento che io ho espresso l'opinione che la mamma fosse manipolatoria.» ...

«L'atteggiamento della signora, sempre alla ricerca di un persecutore, trova ulteriore riscontro nel fatto che mi risulta che la stessa ha presentato un esposto anche nei confronti della neuropsichiatra».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica propone l'archiviazione.

Un Consigliere sottolinea che l'iscritto ha fatto una diagnosi, che poi definisce come disturbo della personalità, senza tener conto che queste informazioni che non sono falsificabili e condivise dalla comunità scientifica dovrebbero essere ben ponderate perchè possono essere poco comprensibili per il cliente che la legge.

Un Consigliere afferma che una relazione troppo tecnica e teorica non risulta mai funzionale (art. 25 Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.)

Un Consigliere sostiene che in una consulenza tecnica di parte la relazione si scrive per il Giudice, che può chiedere chiarimenti e non per i periziandi.

Un Consigliere ritiene che non sia né chiara, né trasparente né utile a chi la riceve.

Un Consigliere evidenzia che queste indicazioni sulla stesura gli sono state date anche in passate audizioni ma non sembra aver recepito il messaggio. Alcuni Consiglieri concordano che le precisazioni e gli approfondimenti dati dall'iscritto nell'audizione istruttoria in relazione alla stesura della relazione risultano sufficienti.

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti l'ARCHIVIAZIONE del caso M.S./M.D.

La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Grimoldi, La Via, Pasotti, Ratto) e 5 voti contrari (Longo, Bozzato, Campanini, Contini, Marabelli)

(delibera n.187/17)

La dott.ssa Cacioppo entra alle ore 23:14

La dott.ssa Parolin esce alle ore 23:15

Si decide all'unanimità di passare al caso N.S.E.E./OPL

c) N.S.E.E./OPL

Il Consigliere Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso

Esposto

Nell'ambito del procedimento conseguente ad un esposto a carico dell'iscritta A.P.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

la Commissione Deontologica ha rilevato fatti di possibile rilievo disciplinare a carico dell'iscritta qui in esame. La vicenda si riferisce a fatti avvenuti nella causa di divorzio avviata dallo stesso, nei confronti della moglie. Il Giudice disponeva una CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare (coniugi e due figli minori). Al termine della perizia il Giudice con provvedimento (allegato) prescriveva: un supporto psicologico psicodinamicamente impostato per entrambi i figli ed atto ad accogliere e ad elaborare le dinamiche fra «figli e genitori»; ad entrambi i genitori di intraprendere un percorso personale, con presa in carico terapeutica individuale oltre che un necessario percorso di sostegno alla genitorialità con coordinamento fra la terapia dei figli e colloqui sulla genitorialità per padre e madre. La moglie indicava al marito i nominativi della psicologa A.P. con cui ha collaborato l'iscritta qui in esame, per l'intervento di sostegno alla figlia minore. Dall'esposto relativo all'altro procedimento emerge che le due professioniste «hanno redatto, senza alcun consenso da parte mia e senza che vi fosse alcuna richiesta né che fosse previsto alcun onere di relazione al Giudice o alle parti – due relazioni, poi depositate da C. (n^{dr}: moglie dell'esponente) nell'ambito del procedimento in questione ...».

L'esponente afferma che tali elaborati siano stati redatti su incarico della moglie nell'imminenza del termine previsto per il deposito delle comparse conclusionali nel procedimento divorzile a vantaggio della moglie. «L'incarico assunto dalle psicologhe ... si è tradotto in vere e proprie relazioni di parte, infatti prodotte dalla stessa C. (n^{dr}: moglie dell'esponente) nel procedimento divorzile ove già si era svolta una CTU familiare ed ove la richiesta di integrazione dalle parti era stata rigettata dal Giudice». Infine la Dott.ssa S. (altra iscritta che ha seguito la figlia) non ha affrontato le problematiche della figlia con dovuta professionalità e preparazione. «Non avrebbe proposto alcun piano di intervento rispetto alle problematiche



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

alimentari limitandosi ad addebitare la responsabilità all'esponente che non è stato informato sulle possibilità di intervento e di cura pertanto ha negato il consenso alla prosecuzione della terapia».



Chiarimenti

Nei Chiarimenti pervenuti in data 25.7.2016, rispetto alla trasmissione non autorizzata agli avvocati della relazione clinica relativa all'intervento di monitoraggio e sostegno svolto a favore della figlia minorenni, l'iscritta precisa che si trattava di un intervento disposto dal Giudice, coordinato dalla collega A.P. che le aveva chiesto una relazione scritta: «condividevo la sua decisione, che per altro costituisce modalità tipica della conclusione del rapporto o percorso di cura».

«Era infatti implicito nel suo mandato professionale un onere di relazionare per iscritto all'Autorità. Inoltre, preoccupata per la minore, desideravo che i genitori potessero avere una relazione scritta di quanto detto a voce negli incontri. Era infatti evidente ai colleghi ed a me la sostanziale assenza delle condizioni per proseguire proficuamente l'intervento a favore di G.».

«In questo contesto, gli avvocati ci apparivano, secondo una valutazione ragionevole, come i soggetti più idonei, quali garanti degli interessi di tutti i componenti della famiglia F. compresi i figli minorenni, a garantire la corretta gestione delle informazioni in nostro possesso sulle condizioni del nucleo familiare».

«Peraltro, la Dott.ssa P. (*ndr*: coordinatrice), che era stata autorizzata a interloquire con i rispettivi difensori, mi riferì di aver reso edotti gli ex coniugi dell'onere di relazionare per iscritto sul percorso svolto».

«La circostanza che la comunicazione e-mail del 25 maggio 2015 (allegata

all'esposto), con cui sono state trasmesse ai genitori e agli avvocati la relazione sull'intervento genitoriale e la relazione su G., risulti firmata congiuntamente da me e dalla dr.ssa P., è imputabile a un mero errore della segreteria dello Studio ...».



Rispetto alla negligenza e imperizia nella presa in carico della minore l'iscritta riferisce che nel giugno 2014 riceveva dalla collega A.P. l'incarico di effettuare un intervento di monitoraggio e sostegno della minore G. «La collega mi informava che l'intervento si inseriva nel quadro di un più ampio e articolato percorso di supporto e monitoraggio dei componenti della famiglia F. disposto secondo le indicazioni della CTU dal Tribunale di Milano in un procedimento di separazione coniugale. Responsabile del coordinamento dei professionisti coinvolti era la stessa dr.ssa AP». L'iscritta descrive la presa in carico della minore, i confronti avvenuti con i colleghi coinvolti, l'interazione con i genitori. Descrive il disagio esperito dalla minore tanto da indicare una presa in carico psicoterapica.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

«Si delineava sempre più chiaramente il disagio di G., oltre ai sentimenti disforici e di ritiro, emergono, infatti, sentimenti di vergogna, rimugini, comportamenti esibizionistici, una seria svalutazione ed un attacco al sé e alla propria immagine corporea».

L'iscritta pertanto afferma che quanto descritto «valga a dimostrare l'infondatezza e la pretestuosità delle contestazioni di negligenza e imperizia mosse in relazione al mio operato professionale».

Commissione Deontologica

Dall'analisi della documentazione si evince che il mandato ricevuto era il seguente:
«Incarica i servizi territoriali competenti per territorio di procedere a una presa in

carico e monitoraggio sulle condizioni dell'intero nucleo familiare e dei minori prevedendo un periodo di osservazione e monitoraggio della durata di almeno un anno...dispone che il Comune di di M. depositi entro il 30.11 .2014 una relazione di aggiornamento relativa alla presa in carico e alla verifica degli interventi di cui alle rese prescrizioni demandando all'ente ogni funzione di raccordo e coordinamento degli interventi.»

Nell'audizione istruttoria dei 18.5.2017 l'iscritta precisa le modalità della presa in carico e il tipo di attività svolta con la minore. La dott.ssa A.P. aveva il ruolo di coordinatrice del caso per cui ha acquisito il consenso di entrambi i genitori per la presa in carico globale che comprendeva l'iscritta. Rispetto all'invio della relazione clinica l'iscritta ribadisce che era informata dalla collega coordinatrice circa la necessità di relazionare per iscritto e che per tale motivo ha inviato alla collega stessa la relazione di cui sapeva che vi era accordo preventivo con i genitori. Tale relazione è stata inviata dalla coordinatrice alla segreteria, che ha inviato entrambe le relazioni con firma delle due professioniste. L'iscritta si rende conto di aver assunto un atteggiamento «passivo» e mostra consapevolezza attuale della propria responsabilità, tanto che ha già modificato la sua modalità di lavoro.

Commissione Deontologica

L'iscritta ha fornito chiarimenti esaustivi circa la modalità di presa in carico e il contesto del caso in oggetto, soffermandosi sugli elementi obiettivamente critici. Nonostante un comportamento delegante nei confronti della collega, l'iscritta mostra di aver acquisito consapevolezza circa la propria autonomia professionale (art. 6) e responsabilità sociale (art. 3) riguardo alle condotte relative al caso. La



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

commissione propone l'archiviazione del caso.

Il Consiglio concorda con le motivazioni della Commissione.

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti l'ARCHIVIAZIONE del caso N.S.E.E./OPL.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, Marabelli, La Via, Pasotti, Ratto)

(delibera n.188/17)

Alle ore 23:30 il presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 22/06/2017

Il Presidente

Il Segretario

La coordinatrice della

Riccardo Bettiga

Laura Parolin

Commissione Deontologica

Barbara Bertani

Per il punto 3 all'OdG

Il Consigliere

Chiara Maria Marabelli



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA